

VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 maggio 2020 si sono incontrati in videoconferenza:

- **Autogrill Italia S.p.A.** con sede legale in Novara, via Greppi 2, in persona dei sig.ri Antonio Davanteri, Alessandro Premoli e Giuseppe D'Ottavio (in seguito anche solo la "Società");
- Le Segreterie Nazionali di **Filcams CGIL**, **Fisascat CISL** e **Uiltucs UIL** in persona dei sig.ri Fabrizio Russo, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito anche solo le "OO.SS.").

PREMESSO CHE


- a) L'accordo tra le parti del 18 marzo u.s. di ricorso al FIS, fa parte integrante del presente ulteriore accordo;
- b) per effetto della c.d. "emergenza Coronavirus", già a partire dal 23 febbraio 2020, Autogrill Italia S.p.A. ha registrato un drastico calo dei contatti e del fatturato sui propri punti vendita in tutti i canali (autostrade e tangenziali, stazioni, aeroporti, centri urbani, fiere, centri commerciali e outlet);
- c) la situazione ad oggi risente ancora in maniera grave delle chiusure, delle misure restrittive sugli spostamenti, delle modalità di erogazione e di fruizione dei servizi;
- d) in conseguenza di quanto precede, Autogrill Italia S.p.A. dichiara di avere mantenuto ad oggi la chiusura pressoché totale dei punti vendita siti all'interno delle città, delle fiere, dei centri commerciali e degli outlet, la cui riapertura, sussistenti e garantite le necessarie condizioni, innanzitutto, in termini di salute e sicurezza, le OO.SS. ritengono prioritaria; la Società inoltre dichiara che per quanto concerne, invece, i punti vendita autostradali e quelli collocati all'interno di stazioni ferroviarie e aeroporti, gli stessi, se aperti, lo sono solo parzialmente e/o comunque operando in modo significativamente ridotto, stante il permanere della radicale diminuzione della clientela, che risulta pressoché assente soprattutto nel week end e nelle ore notturne, con una contrazione del fatturato di circa il 75% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- e) ad oggi non è possibile prevedere, pur con la riduzione delle restrizioni agli spostamenti, e i provvedimenti di riattivazione delle attività, gli effetti di medio-lungo termine sul business aziendale;
- f) per i punti vendita aperti al pubblico l'azienda e le OO.SS., così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020, e dai/dalle recenti Dpcm e Circolari del Ministero della Salute in materia, hanno istituito un Comitato Aziendale di livello Nazionale;
- g) Autogrill Italia S.p.A. opera nel settore della Ristorazione Commerciale, applica il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo stipulato l'8 febbraio 2018 (in seguito anche solo il "CCNL"), e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione del fondo di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/15, con possibilità di utilizzo della causale specifica "emergenza Covid19" così come introdotta dall'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020 e modificato dall'art.68 Decreto Legge Rilancio n. 34/2020;
- h) in data 22 maggio 2020, la Società ha effettuato la comunicazione preventiva alle OO.SS., ex art. 19 comma 2 del D.L. 18/2020 e art. 68 c. 2 del DL 19 maggio 2020 n. 34, circa la volontà di ricorrere al FIS per la predetta causale e le OO.SS. hanno richiesto di effettuare l'esame congiunto così come previsto dalla citata norma;
- i) le Parti condividono la necessità di proseguire con il ricorso all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (in seguito anche solo "FIS"), pur prevedendo un

intervento dello stesso in modo flessibile e differenziato, per ogni punto vendita dislocato sul territorio nazionale e per la sede di Rozzano, tenuto conto degli orari di apertura al pubblico e delle effettive necessità di servizio alla clientela, della salute e sicurezza dei dipendenti ed in considerazione di confronti che si terranno a livello territoriale con O.S. e RSA/RSU ai fini della gestione operativa del presente accordo. Le parti convengono inoltre che, nell'ambito di tali confronti, sia da ricomprendersi la gestione organizzativa delle eventuali riaperture di cui al precedente punto d), delle quali la Società fornirà tempestiva comunicazione alla O.S. territoriale e alle RSA/RSU interessate;

- l) Il ricorso all'assegno ordinario così come previsto dal Decreto Legge Rilancio n. 34/2020 è consentito per ulteriori 5 settimane entro il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane nei mesi di settembre e ottobre 2020, queste ultime, in riferimento al settore di appartenenza della Società, usufruibili anche in via continuativa alle predette 5 settimane, quindi anche prima del mese di ottobre;
- m) le OO.SS., inoltre, hanno chiesto all'azienda di procedere, anche per i periodi ulteriori, al pagamento anticipato della prestazione di FIS e la Società, pur nelle dichiarate difficoltà, si è resa disponibile in tal senso nell'ambito e in ragione delle pattuizioni e dell'equilibrio complessivo della presente intesa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:

1. La riduzione dell'orario di lavoro riguarderà tutti i lavoratori in forza, a tempo indeterminato e determinato nonché con contratto di apprendistato in forza alla data del 23 febbraio 2020 presso i locali di cui all'allegato elenco nonché per i n. 228 dipendenti della sede di Rozzano. In virtù di quanto previsto dall'art. 68 c. 8 del DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, non troverà applicazione la previsione di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. 148/2015, sicché il FIS si applicherà anche ai lavoratori con anzianità aziendale decorrente dal 25 marzo 2020.
2. La Società presenterà istanza telematica alla struttura competente per la concessione dell'assegno ordinario con riferimento alle ulteriori 9 settimane dal 27 aprile 2020, ovvero dal termine delle 9 settimane di cui al DL 17 marzo 2020 n. 18 e comunque entro il 31 ottobre 2020, ferma restando la possibilità di eventuale proroga per tutto il periodo di durata dell'ammortizzatore sociale così come dovesse essere previsto da successivi provvedimenti e qualora le condizioni di contrazione delle attività e del fatturato dovessero permanere.
3. Il ricorso al FIS avverrà (come da prospetti allegati): (i) a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro nei locali totalmente chiusi al pubblico; (ii) a rotazione per i locali con orario di apertura al pubblico ridotto e/o comunque impattati dal consistente calo di fatturato come indicato in premessa. In questo secondo caso, resta inteso che la rotazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni punto di vendita, in base alla fungibilità delle mansioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, e di una equa distribuzione della sospensione, diretta ed indiretta, e delle pari opportunità, tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla luce dell'esito dei confronti di cui al punto i). Qualora fossero introdotte nuove misure che prevedano la chiusura di tutti gli esercizi commerciali il ricorso al FIS avverrà per tutti i punti vendita a zero ore.
4. La Società, per il periodo di cui al precedente punto 2, anticiperà il pagamento delle prestazioni, con successivo rimborso da parte dell'INPS e/o conguaglio effettuato dalla Società.
5. Tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti indiretti e differiti saranno regolati dalla normativa vigente.
6. Con la sottoscrizione del presente accordo, potrà essere effettuata la programmazione dei periodi di ferie e permessi, considerando quanto ogni dipendente avrà maturato e non goduto, secondo



le modalità previste dal combinato disposto del CCNL applicato e dell'art. 12 del vigente Contratto Integrativo Aziendale.

7. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.
8. Si conviene, altresì, di gestire e monitorare ogni situazione, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti, a livello territoriale e/o di unità produttiva, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, della misura e delle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
9. In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS previsto le Parti si incontreranno nuovamente per esaminare la situazione.

Letto, Confermato e Sottoscritto.


Autogrill Italia S.p.A.



Filcams Cgil Nazionale



Fisascat Cisl Nazionale



Uiltucs Nazionale

